

CONTABILITÀ

Sono valide le scritture contabili tenute in lingua inglese

di **Fabio Landuzzi**

Assonime nel **Caso n. 1/2015** affronta un tema molto dibattuto nella pratica professionale e che sempre più di frequente si incontra nella realtà delle imprese: ovvero, la questione della **tenuta delle scritture contabili** in una lingua diversa dall'italiano, specificamente **in lingua inglese**, e le conseguenti valutazioni in ordine alla **validità e correttezza civilistica** di un simile comportamento dell'impresa.

In concreto, situazioni come quelle affrontate nel Caso 1/2015 da Assonime si riscontrano di frequente nelle imprese residenti in Italia ma appartenenti a **gruppi multinazionali**, le quali adottano l'uso di **sistemi gestionali di matrice anglosassone**, magari chiamate a predisporre una reportistica periodica rivolta alla capogruppo – o talvolta al mercato – in lingua inglese, oppure anche in imprese semplicemente facenti capo a compagini societarie non italiane.

Ebbene, la **disamina civilistica** molto articolata contenuta nel documento pubblicato da Assonime giunge alla condivisibile conclusione secondo la quale, **se sussistono obiettive ragioni funzionali** – quali quelle sopra enunciate, ovvero, per tutte il caso della **appartenenza dell'impresa ad un gruppo internazionale** – e si tratti di una **lingua comunemente accettata** nel mondo degli affari – come può essere ad esempio per l'inglese – l'uso della lingua estera nella tenuta delle scritture contabili **deve essere consentito**, senza inficiarne affatto la validità delle stesse, sia interna che esterna.

Assonime mette in evidenza come sul punto specifico non si riscontri alcuna **disposizione normativa** nel Codice civile, in quanto l'**art. 2219, Cod.civ.**, si limita a dettare dei principi di ordine generale in merito alla tenuta delle scritture contabili facendo riferimento a “**norme di una ordinata contabilità**”, senza però che in tale ambito possa essere fatto rientrare anche il caso della lingua adottata. In altre parole, il canone della “ordinata contabilità” può sì limitare il **diritto dell'impresa ad auto organizzare** il proprio sistema contabile, ma solamente per quanto strettamente funzionale ad assicurare che l'impianto contabile dell'impresa stessa sia sufficientemente **razionale, adeguato ed idoneo** a fornire una **rappresentazione chiara, veritiera e completa** dei **fatti di gestione** e quindi dello svolgimento dell'attività imprenditoriale.

Perciò, se può essere **lecito negare** l'uso di **lingue convenzionali criptiche** oppure di lingue non di uso comune, altrettanto non può dirsi rispetto all'impiego di lingue che, pur diverse dall'italiano, sono comunque di diffusione e di impiego sufficientemente comune nel contesto internazionale (come è il caso, ad esempio, della lingua inglese), laddove l'uso di una lingua diversa dall'italiano sia oggettivamente giustificato dalle caratteristiche dell'impresa stessa.

Anche per quanto concerne la **funzione cd. “esterna” delle scritture contabili**, ed in modo particolare il loro uso ai fini probatori nell’ambito di un **giudizio civile**, l’impiego di una lingua straniera – alle condizioni sopra richiamate – non pare essere affatto ostativo. L’orientamento giurisprudenziale di Cassazione è infatti nel senso di indicare che **l’uso obbligatorio della lingua italiana**, previsto dall’art. 122 C.p.c., è previsto solo per **atti “processuali in senso proprio”** (ad esempio, i provvedimenti del giudice, gli atti introduttivi del giudizio, ecc.) e non per i documenti prodotti dalle parti. Questi ultimi, fra cui si annoverano anche le scritture contabili prodotte nel giudizio su richiesta (art. 2709, Cod.civ.) o volontariamente (art. 2710, Cod.civ.), quando fossero redatti in lingua diversa da quella italiana, potranno essere oggetto di **richiesta da parte del giudice di traduzione**; o comunque sarà onere dell’impresa accompagnarle da traduzione giurata.

In conclusione, anche dando atto degli orientamenti manifestati da **altre legislazioni estere** che hanno disciplinato la materia, Assonime riconosce che sussistono ragionevoli motivi per consentire all’impresa – quando vi siano **condizioni che ne giustificano l’opportunità** – di tenere le **scritture contabili anche in lingua diversa da quella italiana**, purché **di comune accettazione nel mondo degli affari**, senza che ciò possa incontrare limiti di ordine civilistico e quindi porsi in contrasto con i precetti di “ordinata contabilità” posti dall’ordinamento vigente, e tantomeno precludere all’impresa stessa la valenza probatoria delle scritture stesse nell’ambito del rito civile.